

LRD: Obbligo di formazione e di formazione continua per intermediari finanziari

valevole a partire dal 26 aprile 2006

Base legale

- Art. 8 LRD (legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS 955.0)
- Art. 11 cifra 3 dello statuto dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE
- Concetto di formazione OAD-FIDUCIARI|SUISSE
- Decisione del Comitato esecutivo OAD-FIDUCIARI|SUISSE del 26 aprile 2006

Principio

Principio: Tutte le persone che esercitano un'attività assoggettata alla LRD, come pure tutti gli organi di controllo OAD esterno devono conoscere le prescrizioni della LRD. È compito della direzione assicurare che la persona di contatto istruisca tutti i collaboratori attivi nel settore della LRD, rispettivamente che costoro seguano i corsi di formazione dell'OAD.

Obblighi

- a) **Corso di base obbligatorio:** Le persone di contatto in ambito LRD degli intermediari finanziari appena affiliati, come pure le nuove persone di contatto in ambito LRD sono obbligate a seguire un corso di base in materia LRD entro 6 mesi dalla data di affiliazione o della modifica della persona di contatto in ambito LRD.
- b) **Corsi di formazione continua obbligatoria:** le persone di contatto in ambito LRD sono obbligate a seguire il corso di formazione continua organizzato dall'OAD **almeno un volta ogni 2 anni**. In caso di necessità, l'OAD o l'ufficio di informazione OAD possono introdurre l'obbligo di formazione continua annuale per le persone di contatto.

Osservazione: nel suo Concetto di formazione (valevole dall'1.1.2003), l'OAD-FIDUCIARI|SUISSE ha ridotto l'obbligo di formazione continua da una giornata a mezza giornata. La partecipazione ad un corso di formazione continua è obbligatorio una volta durante il ciclo biennale (2007/2008, 2009/2010, ecc.). L'attestato di partecipazione ai corsi è rilasciato esclusivamente in caso di frequenza integrale del corso stesso.

Sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione

L'obbligo vale per ogni persona di contatto in ambito LRD, senza alcuna eccezione. Non sono tollerati sostituti ai fini della validità della formazione obbligatoria. L'OAD-FIDUCIARI|SUISSE esegue la verifica del rispetto dell'obbligo di formazione continua. L'OAD-FIDUCIARI|SUISSE riconosce i corsi di formazione organizzati dagli altri OAD. Una copia dell'attestato di frequenza dei corsi deve essere trasmessa al comitato esecutivo dell'OAD.

Sanzioni: Gli intermediari finanziari che, nel termine dei 6 mesi successivi ad un richiamo scritto, non hanno frequentato un corso di base in ambito LRD oppure non hanno frequentato un corso di formazione continua decorso il ciclo biennale, saranno sanzionati dall'OAD-FIDUCIARI|SUISSE, nel modo seguente:

1. Multa di CHF 750.--.
2. Obbligo di recuperare il corso di base in ambito LRD, rispettivamente il corso di formazione continua, nei 6 mesi successivi, frequentando un corso organizzato dall'OAD-FIDUCIARI|SUISSE oppure da un altro OAD accreditato.
3. Il mancato rispetto del punto 2 comporterà la messa a carico dell'IF di una sanzione con decisione che sarà presa dal comitato esecutivo (art. 34 dello Statuto OAD).

Eccezione al riguardo del punto 1: Qualora la persona di contatto in ambito LRD sia impedita di partecipare al corso per cause indipendenti dalla sua volontà imputabili a malattia, infortunio o altro, essa è tenuta ad informare il comitato esecutivo OAD prima dello svolgimento del corso, presentando un certificato medico nel termine di 3 giorni. Il corso dovrà essere recuperato entro i 6 mesi successivi.